REGOLAMENTO (CEE) N. 2440/82 DELLA COMMISSIONE

dell'8 settembre 1982

recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 1842/81 relativo alla concessione di restituzioni speciali per i cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82 (2), in particolare l'articolo 16, paragrafo 6, e l'articolo 24,

visto il regolamento (CEE) n. 1188/81 del Consiglio, del 28 aprile 1981, che stabilisce alcune norme generali relative alla concessione di restituzioni speciali per i cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche, nonché i criteri di fissazione del loro importo, e che modifica il regolamento (CEE) n. 3035/80 per quanto riguarda alcune merci non comprese nell'allegato II del trattato (3), in particolare l'articolo 12,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1842/81 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 897/82 (5), fissa le modalità di applicazione relative alla concessione di restituzioni speciali per i cereali esportati sotto forma di determinate bevande alcoliche ;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1842/81 prevede che la dichiarazione di pagamento deve recare, tra gli altri dati, il peso netto dei prodotti ; che inoltre l'articolo 4, paragrafo 3, dello stesso regolamento stabilisce che i cereali o il malto impiegati devono essere di qualità sana, leale e mercantile ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 897/82 ha integrato il regolamento (CEE) n. 1842/81, aggiungendo precisazioni relative al tasso di umidità dei cereali ; che è altresì necessario prevedere disposizioni analoghe in materia di umidità del malto ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

L'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1842/81 è sostituito dal seguente testo :

« 3. Per l'applicazione del presente regolamento e per quanto riguarda i cereali, si prenderà in considerazione, ai fini del pagamento, il peso netto dei cereali qualora il loro tasso di umidità sia pari o inferiore al 16 %. Se il tasso di umidità dei cereali utilizzati è superiore al 16 % e inferiore o pari al 17 %, il peso da prendere in considerazione per il pagamento è il peso netto diminuito dell'1 %. Se il tasso di umidità dei cereali utilizzati è superiore al 17 % e inferiore o pari al 18 %, la diminuzione è del 2 %. Se il tasso di umidità dei cereali impiegati è superiore al 18 %, la diminuzione è del 2 % per ogni percento di umidità che eccede il 16 %.

Per l'applicazione del presente regolamento e per quanto riguarda il malto si prenderà in considerazione, ai fini del pagamento, il peso netto del malto qualora il suo tasso di umidità sia pari o inferiore al 7 %. Se il tasso di umidità del malto utilizzato è superiore al 7 % ma inferiore o pari all'8 %, il peso da prendere in considerazione ai fini del pagamento è il peso netto diminuito dell'1 %. Se il tasso di umidità del malto è superiore all'8 %, la diminuzione è del 2 % per ogni percento di umidità che eccede il 7 %.

Il metodo comunitario di riferimento per determinare il tasso di umidità dei cereali e del malto destinati all'elaborazione delle bevande alcoliche di cui al regolamento (CEE) n. 1188/81 è quello che figura nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2731/75 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica, per quanto riguarda il malto, a decorrere dal 1° dicembre 1982.

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.
(3) GU n. L 121 del 5. 5. 1981, pag. 3.
(4) GU n. L 183 del 4. 7. 1981, pag. 10.
(5) GU n. L 106 del 21. 4. 1982, pag. 7.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione